

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, lettere d) ed e),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 79, lettere f) e g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l'oggetto dei loro appalti.

(2) La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono essere adattati o modificati, alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze degli utenti. È opportuno tenere conto di alcune proposte specifiche di miglioramento del testo del

CPV presentate dai soggetti interessati e dagli utenti del CPV. La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono inoltre essere aggiornati per renderlo uno strumento efficiente per gli appalti pubblici elettronici.

(3) Per facilitare l'uso del CPV, il vocabolario dovrebbe porre l'accento non tanto sui materiali quanto sui prodotti. Di conseguenza, le caratteristiche dei prodotti riportate nel vocabolario principale che figura nell'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 2195/2002 dovrebbero essere trasferite nel vocabolario supplementare contenuto nello stesso allegato e le divisioni, che nel vocabolario attuale sono fortemente basate sui materiali, devono essere ridistribuite fra le altre divisioni.

(4) La razionalizzazione della gerarchia del CPV mediante il raggruppamento e la ridistribuzione di divisioni con un numero limitato di codici, che dovrebbero essere considerate in parte congiuntamente, e di divisioni che potrebbero generare confusione, deve essere realizzata in modo da semplificare l'uso della nomenclatura fornendo una presentazione più coerente e omogenea.

(5) La classificazione delle attrezzature e dei servizi connessi alla difesa deve essere migliorata raggruppando i codici sparsi esistenti in nuovi gruppi e classi ai fini di una presentazione più coerente e aggiungendo nuovi codici, come la ricerca e la tecnologia militare.

(6) La struttura del vocabolario supplementare deve essere interamente rivista per creare una struttura logica con sezioni divise in gruppi da utilizzare in aggiunta al

⁽¹⁾ GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

⁽³⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.